



**PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013**  
**Obiettivo 1 - Convergenza**  
**Asse E "Capacità istituzionale"**  
**Obiettivo specifico 5.1 – Accrescere l'innovazione, l'efficacia e la trasparenza dell'azione pubblica**

**PROVINCE BRINDISI E BAT**

**LABORATORIO SU: "L'azione provinciale nel contesto regionale (POR), nazionale (QSN-PON) e comunitario (Regolamenti Fondi, QFP, Europa 2020): chiavi interpretative nella prospettiva della futura programmazione 2014-2020"**

## **I FONDI STRUTTURALI 2014-20**

**Bari, 20 luglio 2012**



## LA FUTURA POLITICA DI COESIONE - 1

Gli attuali programmi di finanziamento regionali si concluderanno nel 2013 (2015) ed è già in corso il dibattito sulle possibili opzioni per la futura politica di coesione all'indomani del 2014. Tale riflessione si inserisce nel più ampio contesto del bilancio dell'UE e della **Strategia Europea 2020**

Le **proposte legislative per la politica di coesione nel periodo 2014-2020** sono state adottate dalla Commissione europea il 6 ottobre 2011. Saranno quindi discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel periodo 2012-2013. L'entrata in vigore dei nuovi regolamenti è prevista nel 2014.

Il 14 marzo 2012 la Commissione ha presentato il "**Quadro strategico comune (QSC)**". Le autorità nazionali e regionali useranno questo quadro strategico come base per stilare i "**Contratti di partenariato**" con la Commissione e si impegneranno a raggiungere gli obiettivi occupazionali e di crescita dell'Europa entro il 2020.

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una **proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020**: un bilancio per la strategia Europa 2020 - COM(2011)500 definitivo.


## **LA FUTURA POLITICA DI COESIONE - 2**

In questa sede prenderemo in esame due delle bozze di Regolamenti CE :

- **PROPOSTA PER NUOVO REGOLAMENTO GENERALE [2014-2020]**
- **PROPOSTA PER NUOVO REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL FONDO SOCIALE EUROPEO CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N° 1081/06 [2014-2020]**

Oltre ad alcuni elementi relativi alla proposta di bilancio comunitario e alla classificazione dei vari territori comunitari

# PROPOSTA DI BILANCIO UE 2014-2020




**PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA A FAVORE DELLA POLITICA DI COESIONE PER IL PERIODO 2014-20**

<b>BILANCIO PROPOSTO 2014-20</b>	<b>STANZIAMENTI (miliardi di euro)</b>	<b>% SUL TOTALE</b>	<b>PERCENTUALE MINIMA PER IL FSE</b>	<b>IMPORTO MINIMO CORRISPONDENTE PER IL FSE (miliardi di euro)</b>	<b>STANZIAMENTI 2007 - 13</b>
<b>Regioni meno sviluppate</b>	<b>162,6</b>	<b>48,4%</b>	<b>25%</b>	<b>40,7</b>	<b>252,2</b>
<b>Regioni in transizione</b>	<b>38,9</b>	<b>11,6%</b>	<b>40%</b>	<b>15,6</b>	<b>compreso nei fondi competitivà e convergenza</b>
<b>Regioni più sviluppate</b>	<b>53,1</b>	<b>15,8%</b>	<b>52%</b>	<b>27,6</b>	<b>48,4</b>
<b>Cooperazione territoriale</b>	<b>11,7</b>	<b>3,5%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,5</b>
<b>Fondi di coesione</b>	<b>68,7</b>	<b>20,5%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>compreso nel fondo convergenza</b>
<b>Attribuzione supplementare a favore delle regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione</b>	<b>0,926</b>	<b>0,3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>compreso nel fondo convergenza</b>
<b>TOTALE</b>	<b>335,926</b>			<b>83,90</b>	<b>308,1</b>
<b>Meccanismo di interconnessione in Europa nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>375,926</b>				

\* Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

## ZONIZZAZIONE 2007 - 2013



# PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE 2014 - 2020

**PIL/pro capite\*** ■ < 75% della media UE ■ 75-90 % ■ > 90%


\*indice EU27=100

## 3 categorie di regioni

■ Regioni meno sviluppate

■ Regioni di transizione

■ Regioni più sviluppate



# VALORI PIL / pro capite\* media 2006 - 2007 - 2008

\*indice EU27=100

■ < 50


■ 50-75

■ 75-90 %

■ 90-100

■ 100-125

■ > 125





# CRITERI DI RIPARTO - 1

Per la ripartizione per Stato membro si applicano i seguenti criteri:

**a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione:**

la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;


**b) per le regioni più sviluppate:**

la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

**c) per il Fondo di coesione:**

la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.

# QUOTA DELL'FSE NELL'AMBITO DEL BILANCIO DELLA POLITICA DI COESIONE



Rispetto al totale dello stanziamento dei fondi strutturali (FESR e FSE), la quota relativa all'FSE sarà pari a:

**25%** nelle regioni meno sviluppate

**40%** nelle regioni di transizione

**52%** nelle regioni più sviluppate

Il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo strumento "**aiuti alimentari alle persone indigenti**" è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

## CRITERI DI RIPARTO – 2

**Il 5% delle risorse** destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce **la riserva di efficacia ed efficienza** da assegnare sulla base dei risultati raggiunti nel 2019.

**Lo 0,2% delle risorse del FESR** destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è destinato alle **azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.**

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad **almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007- 2013.**

**P.C.R.\***: chiede siano mantenuti, per categoria di regione, **almeno gli stessi livelli di contribuzione comunitaria** previsti per l'attuale periodo di programmazione. la ripartizione dei fondi strutturali tra il FESR e l'FSE provenga dalle collettività regionali e dagli enti locali competenti, conformemente al principio di sussidiarietà.

*\* (Parere Comitato delle Regioni della UE)*

# **REGOLAMENTO GENERALE**

**Stabilisce le norme comuni applicabili al:**

- **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**
- **Fondo sociale europeo (FSE)**
- **Fondo di coesione (FC)**
- **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**
- **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)**

che rientrano nell'ambito del Quadro Strategico Comune (QSC).

**Definisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei Fondi del QSC e il coordinamento dei Fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione, stabilisce inoltre le norme generali che disciplinano:**

**il FESR, il FSE e il FC.**

**Definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FSE, del FESR (Fondi strutturali) e del FC (nell'insieme i Fondi), i criteri di ammissibilità al sostegno dei Fondi per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione .....**

## REGOLAMENTO GENERALE - 2

Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

A tal fine, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) **"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"** negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi;
- b) **"Cooperazione territoriale europea"** con il sostegno del FESR.

### **Regioni meno sviluppate:**Convergenza

Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27.

### **Regioni in transizione:** (sostituirà l'attuale sistema di *phasing-out* e *phasing-in*.)

Questa categoria comprenderà tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media dell'UE-27.

### **Regioni più sviluppate:** Competitività

Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell'UE-27.

**P.C.R.:** approva

## **CONCENTRAZIONE TEMATICA** (artt. 9-16)

Gli Stati membri devono **concentrare il loro sostegno** per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali.

Si devono definire **condizionalità ex-ante** per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione.

Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi.

Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di **sospendere i pagamenti** a favore del programma.

## OBIETTIVI TEMATICI – 1

Per valorizzare al massimo l'impatto della politica ai fini della realizzazione delle priorità europee, la Commissione propone di rafforzare il processo di **programmazione strategica**.

Ciò comporta la **definizione, nel regolamento, di un elenco di obiettivi tematici (11)** in linea con la strategia Europa 2020.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun Fondo del QSC e stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

**P.C.R.:** si preoccupa per la mancanza di flessibilità nella scelta degli obiettivi tematici, che dovrebbero essere determinati sulla base di un'analisi territoriale. Chiede una reale flessibilità per tutti i fondi del QSC, lasciando a ciascuna autorità di gestione l'individuazione degli obiettivi tematici su cui concentrare le risorse, chiedendo altresì in via generale la cancellazione delle soglie minime previste nei regolamenti specifici

## OBIETTIVI TEMATICI – 2

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;
- 10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.



# CONDIZIONALITA' - 1

- **ex ante** (*art. 17*)

per migliorare i risultati, vengono introdotte **nuove disposizioni** relative alla condizionalità per garantire che i finanziamenti dell'UE creino forti incentivi affinché gli Stati membri **consegua**no gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020.

- **ex post** (*art. 18*)

rafforzare l'accento posto sui risultati e sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Si baserà sul conseguimento di tappe fondamentali relative al raggiungimento degli obiettivi dei programmi inclusi nel contratto di partenariato connessi agli obiettivi di Europa 2020.

Il 5% del bilancio destinato ai Fondi sarà accantonato e assegnato, durante una verifica intermedia, agli Stati membri i cui programmi hanno conseguito le tappe fondamentali.

## CONDIZIONALITA' - 2

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, **effettua una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019**. Si prevede una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte.

Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente (*art. 20*)

## **CONDIZIONALITA' - 3**

**P.C.R.** le autonomie territoriali **non possano essere penalizzate a causa del non rispetto, da parte di alcuni Stati membri, dei loro impegni in particolare in materia di deficit pubblico.**

Condivide il principio di condizionalità ex ante, da intendersi come la presenza di pre-condizioni fondamentali necessarie alla realizzazione efficace degli investimenti - inclusa la valutazione delle precedenti esperienze - evitando di caricare la politica di coesione di responsabilità che non le appartengono e di appesantire il carico amministrativo.

Ritiene che **le condizionalità ex ante debbano essere limitate a materie che sono direttamente applicabili all'attuazione della politica di coesione.** Chiede altresì alla Commissione che tali condizionalità ex ante non debbano condurre ad alcuna sospensione dei pagamenti o a correzioni finanziarie fatta eccezione per quelle condizionalità alle quali lo Stato membro si sia impegnato a conformarsi.

**Esprime preoccupazione in merito alla creazione di una riserva di efficacia ed efficienza e sostiene, invece, la creazione di *una riserva di flessibilità costituita dalle risorse del disimpegno automatico*, per finanziare iniziative sperimentali in materia di crescita intelligente, sostenibile o inclusiva o intervenire in caso di crisi.**

## **ADDIZIONALITÀ** (art. 86, Allegato III)

Per garantire un effettivo impatto economico, **i contributi dei Fondi non devono sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri.**

Inoltre, affinché il sostegno dei Fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche<sup>13</sup>.

La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione rappresentano almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnata.

## PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AI RISULTATI

La Commissione propone un **processo di programmazione più orientato ai risultati** per garantire che i programmi nell'ambito della politica di coesione si basino su una logica di intervento ben definita, siano orientati ai risultati e comprendano disposizioni adeguate per un approccio integrato allo sviluppo e l'attuazione efficace dei Fondi. In particolare propone di **introdurre *i piani d'azione comuni***, cioè interventi che comprendono un gruppo di progetti nell'ambito di un programma operativo, con obiettivi specifici, indicatori di risultato e realizzazioni concordate fra gli Stati membri e la Commissione.

**P.C.R.** deve trattarsi di un meccanismo di pilotaggio e controllo degli obiettivi perseguiti durante tutto il periodo di programmazione, **senza che esso debba dare luogo all'applicazione di correttivi finanziari sugli assi prioritari interessati in caso di non raggiungimento degli obiettivi fissati** sulla base della relazione finale sullo stato di attuazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe infatti essere dovuto a circostanze socioeconomiche e ai necessari cambiamenti di strategia effettuati conseguentemente dalle autorità nazionali e dagli enti regionali. **Questa nuova disposizione si aggiunge inutilmente alle diverse condizionalità** (macroeconomica, ex ante ed ex post) proposte dalla Commissione ed al sistema di verifica ex ante, in itinere ed ex post,

## COFINANZIAMENTO

Il tasso di cofinanziamento dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non può superare:

- a) **l'85%** per il fondo di coesione;
- b) **l'85%** per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;
- c) **l'80%** per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1<sup>o</sup> gennaio 2014;
- d) **il 75%** per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE-27;
- e) **il 60%** per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);
- f) **il 50%** per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

Il tasso di cofinanziamento dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare il 75%

# STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

- **Quadro strategico comune adottato dalla CE** (art. 10-11-12)
- **Contratto di partenariato** (art. 5-13-14-15)
- **Programmi Operativi** (art. 23-26 e 87-88)  
(possibilità di programmi plurifondo FESR, FSE e Fondo di coesione)

## nuovi strumenti:

- ✓ **Sviluppo locale di tipo partecipativo** (art. 28-31)
- ✓ **Valorizzazione degli strumenti di ingegneria finanziaria** (art. 32-40)
- ✓ **Piano d'azione comune** (art. 93-98)
- ✓ **Investimenti territoriali integrati** (art. 99)
- ✓ **Grandi progetti** (art.91 e 92)

# QUADRO STRATEGICO COMUNE

Il Quadro Strategico Comune stabilisce:

- a) per ciascun obiettivo tematico, **le azioni chiave che ciascun Fondo** del QSC deve sostenere;
- b) **le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca**, nonché per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato, da affrontare nell'ambito dei Fondi del QSC;
- c) **i principi orizzontali e gli obiettivi strategici** per l'attuazione dei Fondi del QSC;
- d) **i settori prioritari per le attività di cooperazione** nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;
- e) **i meccanismi di coordinamento dei Fondi** del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- f) **i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione** dei Fondi del QSC con le raccomandazioni per ciascun paese ai sensi art. 121, par. 2, sart. 148, par. 4, del trattato.

**P.C.R.** ritiene necessario che i meccanismi delineati nel QSC siano **sufficientemente flessibili** per consentire una reale integrazione con le politiche regionali e di sviluppo locale;



# CONTRATTO DI PARTENARIATO - 1

In base al Quadro Strategico Comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro elabora un **Contratto di Partenariato** in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. **Il contratto di partenariato deve trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire “impegni forti” per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.**

La Commissione valuta la coerenza del Contratto di Partenariato con il Regolamento Generale, con il Quadro Strategico Comune e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese, tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula eventuali osservazioni. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il contratto di partenariato.

**La Commissione** adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che **approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione** da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

## CONTRATTO DI PARTENARIATO - 2

Il contratto di partenariato stabilisce:

- a) **le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, tra cui:
- i) **un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo** con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel QSC e nelle raccomandazioni
  - ii) **un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi** che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi;
  - iii) per ciascun obiettivo tematico, **una sintesi dei risultati principali attesi**;
  - iv) **la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo**, nonché **l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico**;
  - v) **i principali settori prioritari per le attività di cooperazione**, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
  - vi) **i principi orizzontali e gli obiettivi strategici** per l'attuazione dei Fondi;
  - vii) **l'elenco dei programmi** nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, **con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo**;

## **CONTRATTO DI PARTENARIATO - 3**

Il contratto di partenariato stabilisce (*segue*) :

- b) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del QSC, che stabilisce:**
  - i) i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il **coordinamento tra i Fondi e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;**
  - ii) le modalità volte a garantire **un approccio integrato all'impiego dei Fondi per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari** corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;
  
- c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi;**

## CONTRATTO DI PARTENARIATO - 3

Il contratto di partenariato stabilisce (*segue*) :

- d) le modalità per garantire un'esecuzione efficace, tra cui:**
- i) una tabella consolidata delle tappe fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati insieme con la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi;**
  - ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;**
  - iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità;**
  - iv) le azioni intraprese per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;**

## CONTRATTO DI PARTENARIATO - 4

Il contratto di partenariato stabilisce (*segue*) :

- e) le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:**
- i) una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;**
  - ii) una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;**
  - iii) una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste** per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi

**P.C.R. operare una distinzione tra soggetti interessati della società civile e partner del settore pubblico. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere parte integrante del processo negoziale per la preparazione del contratto o dell'accordo di partenariato non soltanto a livello regionale, ma anche a livello dello Stato le autorità regionali, in qualità di finanziatori e attuatori della politica di coesione, partecipino pienamente alla elaborazione, negoziazione, attuazione e modifica dei contratti di partenariato**

# PROGRAMMI OPERATIVI - 1

**I Fondi del QSC sono attuati mediante programmi conformemente al contratto di partenariato.** Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

**I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata,** in cooperazione con i partner.

I programmi sono **presentati dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato** tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del Quadro Strategico Comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante.

**la Commissione approva ciascun programma** entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione del contratto di partenariato.

## PROGRAMMI OPERATIVI - 2

Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi del QSC e il corrispondente cofinanziamento nazionale.

Per ciascuna priorità sono stabiliti **indicatori** che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per sorveglianza, valutazione e verifica dei risultati.

Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una **descrizione delle le azioni** e **stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico.**

**Un programma operativo è costituito da assi prioritari.** Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una categoria di regioni e corrisponde a un obiettivo tematico.

**Per il FSE, un asse prioritario può associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici** (*relativamente a quelli indicati ai punti 8, 9, 10 e 11*)

Gli Stati membri elaborano il progetto di programma operativo secondo il modello adottato dalla Commissione.

**Confermata la flessibilità del 5% fra FSE e FESR**

## PROGRAMMI OPERATIVI - 3

Durata:

- la **data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014** se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data
- La **presentazione dei documenti di chiusura** e pagamento del saldo finale è fissata al **30 settembre 2023**

**P.C.R.** raccomanda che **le comunità regionali e locali** - in coerenza con i rispettivi ordinamenti istituzionali - **vengano fortemente coinvolte nella gestione dei fondi europei ed incoraggia fortemente il ricorso a programmi plurifondo;**



## SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato **sviluppo locale LEADER** nell'ambito del FEASR, è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale.

Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata richieda la **partecipazione di più di un Fondo**, può essere designato un Fondo capofila.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia.

## **PIANO D'AZIONE COMUNE** *(Joint Action Plan)*

Un Piano d'Azione Comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà.

Comprende un **gruppo di progetti**, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, **realizzati sotto la responsabilità del beneficiario**, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione.

Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad **almeno 10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo** o ai programmi operativi, se inferiore.

**P.C.R. condivide la proposta** della Commissione in cambio di una riduzione considerevole delle norme in materia di gestione e di controllo, rammaricandosi però per l'esclusione dei progetti d'infrastruttura, chiede che la **soglia sia abbassata a 5 milioni di euro**.

## **INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI (ITI)**

Qualora una **strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale**, quale definita dal regolamento FSE, **richieda un approccio integrato** che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, **l'azione è eseguita sotto forma di ITI**

I programmi operativi interessati individuano gli ITI previsti e stabiliscono la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario destinata a ciascun ITI.

Lo Stato membro o l'Autorità di Gestione può **designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI.**

**P.C.R. accoglie molto favorevolmente** l'attenzione al tema dello sviluppo urbano integrato e più in particolare le proposte della Commissione relative alle azioni di sviluppo locale ed agli investimenti territoriali integrati, che dovrebbero rappresentare strumenti realizzativi fondamentali del prossimo periodo di programmazione

## **GRANDI PROGETTI**

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui **costo complessivo supera i 50 000 000 EUR.**

**Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.**

I grandi progetti presentati alla Commissione per l'approvazione figurano nell'elenco di grandi progetti di un Programma Operativo.

# **ELEMENTI DI NOVITA'**

## **Gestione finanziaria**

- Nuovo sistema di rendicontazione annuale
- Dichiarazione annuale di gestione
- Liquidazione annuale dei conti da parte della Commissione

## **Sistemi di gestione e di controllo**

- Accreditamento nazionale (responsabilizzazione degli Stati membri)
- Le autorità di gestione possono operare in qualità di autorità di certificazione
- La Commissione può esaminare l'accREDITAMENTO (sulla base dei rischi e dei riscontri storici)

## **Maggiore proporzionalità**

- Esenzioni per programmi con volumi ridotti
- Esenzioni per sistemi che hanno conseguito risultati positivi costanti
- Limitazioni della frequenza delle verifiche della Commissione su singole operazioni

# AUTORITA' ED ORGANISMI INTERMEDI - 1

Per ciascun P.O. lo Stato membro designa autorità pubbliche o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale:

- **Autorità di Gestione.**
- **Autorità di certificazione** (lo Stato membro può designare per un programma operativo **un'autorità di gestione che svolga anche le funzioni di autorità di certificazione**)
- **Autorità di Audit** funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione e dall'autorità di certificazione.

Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit **possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico**. Tuttavia, per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR, l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione.

## AUTORITA' ED ORGANISMI INTERMEDI - 2

Lo Stato membro può designare uno o più **organismi intermedi** per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio **mediante un accordo scritto** tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

# **AUTORITÀ DI ACCREDITAMENTO DELLE ADG e ADC - 1**

(art. 64, 117)

Viene introdotto un sistema di accreditamento nazionale per rafforzare l'impegno degli Stati membri a garantire una sana gestione finanziaria.

**Ciascun organismo responsabile della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC è accreditato con decisione formale di un'autorità di accreditamento a livello ministeriale.**

L'accREDITAMENTO è subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di accreditamento riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo.

**L'accREDITAMENTO si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dell'organismo con i criteri di accreditamento.**

L'organismo di audit indipendente svolge il proprio compito in conformità degli standard internazionalmente riconosciuti.



## AUTORITÀ DI ACCREDITAMENTO DELLE ADG e ADC - 2

L'autorità di accreditamento controlla l'organismo accreditato e revoca l'accREDITAMENTO con decisione formale se uno o più dei criteri di accREDITAMENTO non sono più soddisfatti, a meno che l'organismo non adotti le necessarie azioni correttive entro un periodo di prova stabilito dall'autorità di accREDITAMENTO in base alla gravità del problema.

Fatte salve le disposizioni previste nelle norme specifiche di ciascun Fondo, **gli organismi da accreditare sono:**

- a) per il FESR, il **FSE** e il Fondo di coesione, **le Autorità di Gestione e, se del caso, le Autorità di Certificazione;**
- b) per il FEASR e il FEAMP, gli organismi pagatori.

**P.C.R. solleva dei dubbi quanto alla designazione di un'autorità di accREDITAMENTO a livello ministeriale** – che rappresenterebbe un ulteriore, superfluo livello di controllo – il cui ruolo sarebbe quello di accREDITARE le autorità di gestione e di certificazione sulla base di un controllo preliminare, ritenendo che l'accREDITAMENTO debba riguardare più i sistemi che non i soggetti;

# FORME DI SOVVENZIONE SEMPLIFICATA, TABELLE E COSTI UNITARI - 1

**Forte attenzione alle opzioni di costo semplificate**, quali i tassi e gli importi forfettari, che offrono agli Stati membri la possibilità di introdurre una gestione orientata ai risultati a livello dei singoli interventi.

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme (art. 57) :

- a) **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati** unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) **tabelle standard di costi unitari;**
- c) **somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;**
- d) **finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.**

Le 4 opzioni si possono combinare unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un intervento o per fasi successive di un intervento.

## FORME DI SOVVENZIONE SEMPLIFICATA, TABELLE E COSTI UNITARI - 2

Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a **costi indiretti**, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi (art. 58) :

- a) **un tasso forfettario fino al 20%** dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario
- b) **un tasso forfettario fino al 15%** dei costi diretti ammissibili per il personale
- c) **un tasso forfettario** applicato ai costi diretti ammissibili **basato su metodi esistenti** e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario

Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili a particolari condizioni

## FORME DI SOVVENZIONE SEMPLIFICATA, TABELLE E COSTI UNITARI - 2

**Non sono ammissibili** al contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi:

- a) **interessi passivi**
- b) **l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati** per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato.
- c) **l'IVA**. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

Gli Stati membri adottano norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

**Le spese sono ammissibili** a una partecipazione dei Fondi del QSC **se sono state sostenute e pagate da un beneficiario tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022.**

# FORME DI SOVVENZIONE SEMPLIFICATA, TABELLE E COSTI UNITARI - 3

**P.C.R.** ritiene che le **spese relative all'IVA dovrebbero essere ammissibili ai contributi dei fondi, se non sono recuperabili.**

Accoglie favorevolmente la proposta della Commissione riguardante le varie forme di sovvenzione semplificata ed **incoraggia le autorità di gestione ed i beneficiari a ricorrere maggiormente a tabelle standard di costi unitari, importi forfettari ed un finanziamento su base di un tasso forfettario;**

Chiede alla Commissione ed agli Stati membri di adottare il più rapidamente possibile una metodologia di calcolo giusto, equo e verificabile e dei metodi e tabelle di costi unitari per permettere agli operatori di progetto di ricorrervi all'inizio della programmazione, tenendo nel debito conto le esperienze già maturate nell'attuale periodo di programmazione.

Esige una **reale semplificazione delle disposizioni** di attuazione dei fondi a favore delle autorità di gestione, di controllo e di audit che permetta al tempo stesso di facilitare l'accesso ai finanziamenti per i beneficiari;

Auspica che un più deciso **orientamento ai risultati** porti ad una maggiore attenzione per la prestazione, qualità ed efficacia nell'utilizzo dei fondi, piuttosto che per il rispetto formale delle norme e per il volume della spesa;

Ritiene che **l'eccessivo rinvio ad atti delegati** (circa 50 citazioni nel regolamento) della Commissione possa creare dei ritardi nell'utilizzo dei fondi e propone pertanto di prevedere un regolamento di attuazione della Commissione che stabilisca inizialmente tutte le regole attuative.

## **PAGAMENTI ANNUALI – 1** (art. 75-77, 128, 130, 131)

Gli organismi accreditati devono presentare alla Commissione, per ciascun programma, una dichiarazione di affidabilità di gestione accompagnata dai bilanci annuali certificati, da una relazione di sintesi sui controlli, un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

**La procedura di liquidazione annuale dei conti dovrebbe essere accompagnata da una chiusura annuale degli interventi completati (per FESR e FC) o delle spese (per il FSE).** Per ridurre i costi connessi alla chiusura definitiva dei programmi operativi, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e garantire la certezza del diritto, **la chiusura annuale dovrebbe essere obbligatoria**, limitando così il periodo in cui i documenti giustificativi devono essere conservati e in cui gli interventi possono essere oggetto di audit e in cui possono essere imposte le rettifiche finanziarie.

**Le domande di pagamento includano solo la spesa il cui sostegno è stato pagato ai beneficiari.**

## PAGAMENTI ANNUALI - 2

**P.C.R. saluta la proposta mirante ad imporre alle autorità di gestione di pagare i beneficiari prima di richiedere il rimborso alla Commissione, auspicando una maggiore flessibilità nel sistema degli anticipi ed un loro aumento, al fine di migliorare la liquidità delle autorità di gestione.**

Ritiene che **la procedura annuale di liquidazione dei conti proposta dovrebbe essere facoltativa**, affinché soltanto le autorità di gestione che lo desiderino possano semplificare la procedura di chiusura alla fine del periodo e ridurre la durata del periodo di conservazione dei documenti contabili.

## **DISIMPEGNO N+2** (art.127)

La Commissione procede al **disimpegno della parte dell'importo** di un P.O. - calcolato aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020 - **che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio, o per la quale non sia stata presentata, entro il 31 luglio dell'anno successivo, una domanda di pagamento.**

**In deroga i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.**

**Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015.** In questi casi la Commissione calcola l'importo aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.



# REPORTISTICA - 1

## Relazione annuale (art. 44 e 45, 101)

A partire dal 2016 fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un **rapporto annuale sull'esecuzione del programma** nel precedente esercizio finanziario.

Lo Stato membro presenta un **rapporto finale** sull'esecuzione del programma entro il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e un rapporto annuale di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, viene organizzata una **riunione annuale di riesame** tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto del rapporto annuale di esecuzione e delle osservazioni e raccomandazioni della Commissione, se del caso.

La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. **Nel 2017 e nel 2019** copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro

## REPORTISTICA - 2

### Rapporto sullo stato dei lavori (art. 46)

Entro il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2019 lo Stato membro presenta alla Commissione un **rapporto sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione del contratto di partenariato** rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

### Trasmissione di dati finanziari (art. 102)

Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'Autorità di Gestione **trasmette** per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a **ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario**:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;
- b) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di contratti o altri impegni legali stipulati dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi selezionati per il sostegno;
- c) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

## **ASSISTENZA TECNICA** (art. 108 e 109)

### **Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello **0,35%** della loro dotazione annua

### **Assistenza tecnica degli Stati membri**

Ogni Fondo può finanziare interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri Fondi. L'ammontare dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è **limitato al 4% dell'importo complessivo dei Fondi assegnato ai programmi operativi**